

# Trust e lavoro in appalto

di Giuseppe Lepore

SOMMARIO: § 1. Il caso – § 2. Problemi scaturenti dall'appalto di servizi. – § 3. La incompleta e non soddisfacente soluzione della fideiussione. – § 4. La soluzione del trust.

## § 1. Il caso.

L'impresa Rossi da molti anni realizza immobili e ha alle proprie dipendenze 10 operai. Il momento economico attuale non è dei migliori e l'imprenditore, che ha negli anni acquisito un prezioso *know how* che non vuole veder perso, non volendo licenziare i dipendenti, prende in considerazione, anche al fine di diversificare il rischio di impresa, le opportunità offerte dal D. Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 (c. d. "Legge Biagi"), ponendosi sul mercato del lavoro come "appaltatore genuino" di servizi.

Luigi Verdi, piccolo imprenditore artigiano, senza dipendenti, vince una gara di appalto per la costruzione di un *residence*; non avendo però grande esperienza lavorativa, e non potendo investire nell'acquisto di attrezzature che potenzialmente potrebbero servire solo per quel lavoro, decide di ricorrere all'appalto di servizi da parte dell'impresa Rossi.

Rossi e Verdi concludono dunque un contratto d'appalto che prevede che i lavoratori già in forza alla ditta Rossi lavoreranno presso Verdi fino alla completa realizzazione del *residence*, rimanendo tuttavia dipendenti a tutti gli effetti di Rossi. Sarà quest'ultimo a guidarli e coordinarli rimanendo in capo a lui il rischio di impresa. Il corrispettivo pattuito tra Rossi e Verdi per questo servizio è di euro 500.000,00 che Verdi si impegna a versare in rate mensili secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Con tali somme Rossi provvederà a pagare le retribuzioni, i contributi previdenziali, le assicurazioni sociali e le trattenute fiscali, per un valore complessivo stimabile in circa 450.000,00 euro. Il rimanente importo di 50.000,00 rappresenta il margine di guadagno per Rossi.

## § 2. Problemi scaturenti dall'appalto di servizi.

La Legge Biagi viene a recepire le esigenze dell'at-

tuale mercato del lavoro che si caratterizza per essere quello di una società post industriale ove sono sempre più in aumento gli addetti al settore dei servizi e sempre meno gli operatori dell'industria. In tale contesto viene codificato l'appalto di servizi genuino, laddove con il termine appalto genuino si intende quella particolare forma di appalto nella quale l'appaltatore organizza i fattori della produzione secondo le proprie intuizioni e considerazioni, orientando l'organizzazione verso il risultato dedotto in contratto. Diversamente ci troveremmo di fronte all'interposizione fraudolenta vietata dalla legge.

Ma chi ricorre all'appalto di servizi potrebbe, oltre ai normali rischi di impresa legati all'insolvenza del debitore, incorrere anche nei seguenti rischi. L'art. 29, Il comma della Legge Biagi prevede, infatti, che qualora si appaltino servizi, il committente (che chiameremo in prosieguo appaltante) è obbligato solidalmente con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Questa disposizione potrebbe obbligare il committente (in questo caso Verdi), che ha già corrisposto la somma pattuita nel contratto d'appalto, a dover rispondere nei confronti dei lavoratori e degli enti previdenziali, laddove l'appaltatore, per qualunque ragione, non provveda a corrispondere quanto loro dovuto.

Il rischio per il committente è dunque notevole e questo potrebbe indurlo a non intraprendere nuove iniziative imprenditoriali con un danno generale al sistema economico, vanificando il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge Biagi, che sono quelli di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e non di un suo ingessamento.

## § 3. La incompleta e non soddisfacente soluzione della fideiussione.

Il sig. Verdi potrebbe, al fine di evitare, entro un

Nota:

Giuseppe Lepore è ragioniere commercialista in Savona.

anno dalla fine dei lavori, una eventuale nuova richiesta di corresponsione delle retribuzioni da parte dei lavoratori di Rossi, nonché da parte degli Istituti previdenziali per la parte contributiva, richiedere a Rossi una fideiussione bancaria o assicurativa a suo favore, che operi al verificarsi di tali eventi.

Nella nostra ipotesi verrebbe rilasciata una fideiussione in favore dell'appaltante per il caso in cui Rossi non provveda ai pagamenti delle retribuzioni e delle contribuzioni previste dalla legge e tale omissione emerga entro un anno.

La fideiussione presenta *in primis* il problema che essa interviene quale rimedio una volta che si è verificato l'inadempimento, e quindi non impedisce l'evento patologico.

La figura della fideiussione presenta però i noti problemi legati agli alti costi annuali su di essa gravanti (essendo pari circa al 15% dell'importo), e quando vi sono in gioco capitali rilevanti, quali quelli esposti nel caso in esame, difficilmente viene concessa se non dietro il rilascio di garanzie mobiliari e immobiliari che, ove presenti, sottraggono i beni dati in garanzia alla possibilità di essere utilizzati in altre operazioni di finanziamento dell'impresa a medio lungo termine.

Altra fattispecie negativa si ha nel caso in cui l'appaltatore interrompesse i lavori o non li portasse a termine, pur nel caso in cui l'appaltante abbia pagato anticipatamente le somme dovute. La struttura della fideiussione, che vede necessariamente fideiussore e debitore principale, non lascia margini di soluzione nel caso sopra prospettato poiché essa ha la sola funzione di garantire all'appaltante il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi e non invero quella di garantire anche l'esecuzione del contratto.

Tutte le situazioni sopra evidenziate sono ancora oggi in attesa di una risposta che, tuttavia, sembra possa essere individuata nell'impiego di un trust di garanzia.

#### § 4. La soluzione del trust.

L'istituto del trust potrebbe dare luogo a una soluzione efficace e funzionale come segue.

Queste la struttura e le principali disposizioni dell'atto istitutivo del trust. L'appaltante istituisce il trust (in Italia) per mezzo di scrittura privata autenticata. Tale atto viene scritto in italiano e viene sottoposto alla legge di Jersey.

All'atto dell'istituzione del trust l'appaltante ver-

sa un importo pari alla prima *tranche* dello stato avanzamento lavori che sia capiente delle retribuzioni, dei contributi e della quota da versare all'appaltatore. Ogni mese, a esaurimento del pagamento, viene bonificata un'ulteriore somma con pari requisiti.

Queste le principali caratteristiche e gli elementi che compongono l'atto istitutivo:

1. disponente: l'appaltante Verdi;
2. trustee: un professionista di comune fiducia che risiede nella stessa zona;
3. il programma del trust è il seguente: il trust deve garantire che i pagamenti delle retribuzioni e contribuzioni vengano effettuati entro i termini di legge;
4. il trustee, ricevuti i conteggi delle retribuzioni e delle contribuzioni, provvede immediatamente ad assegnarle ai beneficiari come segue:
  - a. erogare dette retribuzioni direttamente ai dipendenti;
  - b. pagare i contributi dovuti all'Inps ed alla Cassa Edile.

Dopo aver assolto a quanto sopra, e dopo aver inviato all'appaltante gli originali di pagamento delle somme di cui ai punti a) e b), assegnerà all'appaltatore la somma residua che corrisponde al guadagno dello stesso;

5. legge regolatrice: la legge di Jersey (poiché l'atto ipotizzato si configura quale trust di scopo);
6. durata: fino alla conclusione dei lavori del *residence*;
7. compenso del trustee: sicuramente potrebbe essere simbolico stante la mera opera di pagamento come sopra vista. In ogni caso tale compenso potrebbe essere suddiviso in egual misura tra l'appaltante ed i lavoratori. Il primo avrà la certezza di non vedersi richiedere entro un anno nuovamente le somme già pagate; i secondi avranno la certezza non solo dell'erogazione delle retribuzioni, ma anche e soprattutto la certezza del versamento dei contributi ai fini pensionistici;

8. guardiano: il consulente dell'appaltante Verdi.

L'istituzione di un trust di garanzia si pone come un'efficace soluzione perché è uno strumento flessibile caratterizzato dalla segregazione, oltre che dalla surrogazione reale. Il trust, infatti, adempie alle funzioni di garanzia per mezzo della segregazione del patrimonio in esso immesso, non solo rispetto ai creditori del trust stesso, ma anche nei confronti dei creditori personali del trustee.

La soluzione prospettata porterebbe ai seguenti vantaggi:

**Prassi negoziale**

1. per l'operazione in se stessa, che garantisce tutte le parti coinvolte e non ultimo il sistema economico in generale in quanto le somme in esso versate mensilmente sono destinate solo ed esclusivamente al pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dell'appaltatore, dando certezza ai rapporti economici e sottraendole alle vicende personali e/o patrimoniali non solo dell'appaltatore, ma anche dell'appaltante;

2. per l'appaltante Verdi che non avrà mai l'alea di vedersi richiedere nuovamente entro l'anno le re-

tribuzioni e i contributi eventualmente non versati dall'appaltatore;

3. per i lavoratori che vedono le loro spettanze comunque garantite anche in caso di insolvenza sia da parte dell'appaltatore che dell'appaltante;

4. per l'appaltatore che ha una notevole riduzione di costi operativi, rimanendo inalterato per l'azienda il potere di accedere al credito a medio e lungo termine.

A differenza della fidejussione è più efficiente in quanto impedisce il verificarsi del fatto, operando prima di esso.